



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Prot. n.GR/04/I8

Roma,

Agli Organismi ed alle Strutture rappresentati nel
Comitato di Sorveglianza del PSR del Lazio 2014 -
2020

**OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 –PSR del Lazio 2014-2020 - Comitato di Sorveglianza (CDS).
Chiusura della Procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 1543/SP del
4/10/2016.**

Facendo seguito alla nota in oggetto, si rende noto che i termini per la procedura di consultazione del CDS sono scaduti e che ad oggi sono pervenute le seguenti osservazioni, che si riportano a seguire:

1) Punto 1 della Proposta di modifica: scheda della tipologia di operazione 5.2.1 "Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali"

a) La Legacoop Lazio ha richiesto di introdurre una serie di specificazioni relative a:

- ulteriore specificazione delle strutture e/o delle dotazioni aziendali oggetto di finanziamento, tramite la dicitura "non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali".

Al riguardo si ritiene che tale specificazione non sia necessaria in quanto la non rispondenza alle finalità economiche e strutturali deve derivare direttamente dal danneggiamento/distruzione della struttura stessa a seguito dell'evento calamitoso.

- aggiunta del termine "recupero" in riferimento al ripristino della capacità produttiva danneggiata/distrutta.

Si ritiene che tale proposta non debba essere accolta in quanto il termine "ripristino" include il recupero.

- aggiunta delle "rimesse attrezzi" e delle "strutture agrituristiche" tra le categorie di spese ammissibili.

Al riguardo, rientrando "le strutture agrituristiche" tra le attività connesse, ancorché finanziabili come investimenti nell'ambito di talune misure/tipologie di operazioni del PSR, sembrerebbero non ricomprese nel potenziale produttivo agricolo e dunque non eleggibili al sostegno del ripristino a valere sulla misura in argomento. Per quanto attiene alle rimesse attrezzi si ritiene non pertinente specificare tale voce in quanto naturalmente ricompresa nelle strutture aziendali che contribuiscono a garantire la capacità produttiva.

- proposta di eliminare la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica come limite massimo per la quantificazione del danno.

Si fa presente che tale modifica non è oggetto della presente consultazione e che l'eliminazione non può comunque essere accolta in quanto contrasta con la metodologia per il calcolo del danno, prevista dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e dal Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25

giugno 2014, approvata nel Programma, e che in ogni caso deve essere evitata la sovracompensazione.

- nell'ambito dei principi per la fissazione dei criteri di selezione, si è proposto di sostituire il termine "zone svantaggiate" con "zone montane".

Al riguardo si fa presente che le zone montane debbono considerarsi un sottoinsieme delle zone svantaggiate e dunque la modifica non risulta necessaria.

b) Sullo stesso punto (modifica della scheda della tipologia operazione 5.2.1) il rappresentante della Commissione UE ha evidenziato che gli interventi di ripristino, previsti all'Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare al paragrafo 1), lettera b) e al paragrafo 3), sono rivolti esclusivamente al recupero del potenziale produttivo agricolo. Pertanto, non ritengono opportuno il riferimento, di nuova introduzione, al recupero di strutture adibite per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali (nella descrizione del tipo di intervento, tra i costi ammissibili e nella descrizione del metodo per il calcolo dell'aiuto).

In riferimento a tale osservazione, l'Autorità di gestione (AdG) ritiene di dover specificare che le strutture adibite alla trasformazione e alla commercializzazione rientrano a tutti gli effetti nel potenziale produttivo agricolo, allorché destinate ai prodotti dell'azienda agricola di cui all'allegato I dell'articolo 107 del TFUE (prodotti agricoli); pertanto, è in riferimento alla trasformazione e commercializzazione di questi prodotti che è stata aggiunta la specificazione nella scheda della tipologia di operazione 5.2.1, e di ciò si potranno fornire eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio nelle disposizioni attuative della misura (Bando pubblico).

- Per quanto riguarda la metodologia di calcolo del potenziale produttivo agricolo, i Servizi della Commissione UE hanno altresì richiesto di spiegare meglio il nesso con le produzioni standard, e come il riferimento a queste ultime verrà utilizzato ai fini del calcolo, nonché alcuni chiarimenti in merito al riferimento al regolamento (CE) n. 1242/2008.

Infine la Commissione UE si è riservata il diritto di formulare, ove opportuno, ulteriori osservazioni in merito alle proposte di modifica, a seguito di una più approfondita analisi delle stesse successiva alla notifica formale.

Per quanto riguarda il secondo punto, l'AdG chiarisce che nella proposta di modifica della scheda della tipologia di operazione 5.2.1 è stata inserita, nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità, la frase seguente: "Il potenziale produttivo agricolo è calcolato sulla base delle produzioni standard come previsto dal Reg (CE) n. 1242/2008."

Il comma 2, dell'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014' richiama la definizione di potenziale produttivo:

"Gli Stati membri definiscono i massimali di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il Reg (CE) n. 1242/2008, articolo 5."

Tale scelta scaturisce dal fatto di avere un parametro certo ed univoco per il calcolo dell'incidenza del danno. Di seguito si esplicita la procedura del calcolo:

1. Determinazione del danno delle strutture aziendali secondo le procedure riportate nella scheda della sottomisura 5.2.1.

2. Determinazione del potenziale produttivo agricolo aziendale (produzione standard totale dell'azienda), che equivale alla somma dei valori calcolati per ciascuna attività produttiva, moltiplicando le produzioni standard unitarie per il numero di unità corrispondenti (ettari, capi, ecc.)
3. Dal rapporto del danno aziendale sul potenziale produttivo agricolo aziendale, si ottiene l'incidenza del danno. Se l'incidenza del danno ottenuta è superiore al 30% l'azienda agricola risulta ammissibile ai benefici previsti dalla sotto misura 5.2.

2) Punti 2c) e 2d) della proposta di modifica: rimodulazione finanziaria a favore della misura discontinua M341 e a carico della misura M20 assistenza tecnica

Il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) ha chiesto chiarimenti sulla modalità di quantificazione delle risorse da sottrarre alla misura M20, la cui riduzione in termini di spesa pubblica è pari a euro 1.091.790,54.

Al riguardo l'AdG ha chiarito che la dotazione attuale della misura discontinua M341 è pari ad euro 111.789,00 di quota FEASR (si veda capitolo 10 del PSR, piano finanziario), che equivalgono ad euro 259.250,93 di spesa pubblica.

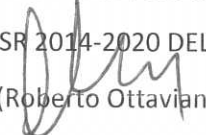
Pertanto, dovendo coprire gli impegni assunti pari a euro 1.351.041,46 (spesa pubblica), per differenza viene quantificato in euro 1.091.790,53 il fabbisogno di ulteriori risorse a favore della M341, pari alla riduzione che per compensazione deve subire la misura M20.

3) Punto 2 e) della proposta di modifica: modifica degli importi previsti a favore della misura M2 e della misura M5 a titolo di finanziamenti nazionali/regionali integrativi

Legacoop Lazio ha formulato il parere di reperire ulteriori risorse a titolo di finanziamenti nazionali/regionali integrativi a favore della misura M5, in ragione della calamità "Terremoto del 24 agosto 2016".

Al riguardo si fa presente che ad oggi non sono state completate le operazioni di ricognizione sul territorio ai fini della completa quantificazione del danno. Solo a completamento delle stesse si potrà valutare la necessità di mettere in campo ulteriori risorse, che comunque non è esclusa a priori, pur nel rispetto del principio in base al quale, al fine di evitare sovracompensazioni, la combinazione di sovvenzioni ricevute ai sensi del PSR e di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali, o con regimi assicurativi privati, non deve superare il costo totale dell'investimento.

Tenuto conto di quanto sopra, in considerazione del fatto che non risultano osservazioni di natura ostativa sulla proposta di modifica in parola e che le motivazioni alla base della modifica stessa potranno essere illustrate nel corso della procedura negoziale, a seguito della formale notifica della proposta, lo Scrivente in qualità di Autorità di gestione del PSR ritiene conclusa la consultazione scritta in parola e la relativa documentazione è da ritenersi approvata.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2014-2020 DEL LAZIO

(Roberto Ottaviani)

